DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1996

che autorizza la Finlandia a concedere alcuni aiuti nei settori suinicolo e avicolo

(96/451/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 140,

considerando che a norma dell'articolo 140 dell'atto di adesione la Commissione autorizza l'Austria e la Finlandia ad accordare alcuni aiuti, elencati nell'allegato XIV dello stesso atto, stabilendone il livello iniziale nonché il ritmo di degressività; che tra gli aiuti elencati in detto allegato figurano gli aiuti agli investimenti concessi dalla Finlandia nei settori suinicolo, delle uova e del pollame, esclusi dall'articolo 6, paragrafo 4, primo comma e paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2387/95 [2], ma conformi alle altre disposizioni di tale regolamento; che tali aiuti non devono tuttavia comportare un aumento delle capacità globali di produzione e devono essere concessi nel rispetto dei limiti individuali di produzione stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2328/91;

considerando che il 23 febbraio 1996 la Finlandia ha comunicato alla Commissione il progetto degli aiuti che intende concedere nei settori della suinicoltura e dell'avicoltura, ai sensi delle disposizioni succitate; che il 27 marzo 1996 tale paese si è impegnato a rispettare i massimali globali degli investimenti indicati nell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, nonché alcune altre condizioni previste dallo stesso regolamento;

considerando che tali aiuti, il cui costo di bilancio si stima a 15 milioni FMK all'anno e che vengono concessi sotto forma di abbuono di interesse (5 % per 30 anni al massimo sul 70 % del costo totale dell'investimento, con un massimale pari al 30 % del costo complessivo dell'investimento) o di sovvenzioni in conto capitale (30 % al massimo del costo complessivo dell'investimento ad agricoltori a titolo principale, allo scopo di coprire le spese di ampliamento degli edifici e i costi del materiale necessario per l'ampliamento delle capacità di produzione, rispettano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2328/91, escluse quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma e paragrafo 6;

considerando che gli aiuti in esame sono concessi nel rispetto dei limiti individuali fissati dalla decisione della Commissione C(96) 733, del 19 aprile 1996, in merito al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole in Finlandia ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91; che, poiché sono abbinati ad un adeguato dispositivo di controllo dell'andamento delle capacità produttive, tali aiuti non dovrebbero comportare un aumento della capacità di produzione globale constatata nel 1994 e sono pertanto conformi alla disposizione succitata dell'atto di adesione; che è tuttavia indicato che anche la Commissione venga informata dell'andamento delle capacità produttive dei settori considerati, le quali, non avendo un legame diretto con la superficie agricola utilizzabile, sono soggette a rapide variazioni;

considerando che, nell'accettare quale livello iniziale il livello di aiuto previsto dalla Finlandia, è necessario stabilirne il ritmo di degressività per gli anni 1997, 1998 e 1999 e disporne la cessazione definitiva il 31 dicembre 1999, per permettere il rispetto delle disposizioni dell'atto di adesione e consentire nel contempo i necessari adattamenti delle strutture di produzione in Finlandia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di aiuto notificate il 23 febbraio 1996 dalla Finlandia nei settori della suinicoltura e dell'avicoltura sono autorizzate.

Il livello massimo degli aiuti, concessi sotto forma di abbuono di interesse o di sovvenzione in conto capitale, è fissato come segue:

— 30 % del costo totale dell'investimento per gli aiuti concessi in virtù di decisioni adottate entro il 31 dicembre 1996;

— 27 % del costo totale dell'investimento per gli aiuti concessi in virtù di decisioni adottate entro il 31 dicembre 1997;

[1] GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 50.

— 24 % del costo totale dell'investimento per gli aiuti concessi in virtù di decisioni adottate entro il 31 dicembre 1998;

— 20 % del costo totale dell'investimento per gli aiuti concessi in virtù di decisioni adottate entro il 31 dicembre 1999.

Gli aiuti sono soppressi entro e non oltre il 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Nel corso del periodo di applicazione degli aiuti di cui all'articolo 1, la Finlandia comunica alla Commissione:

— due volte all'anno la capacità di produzione di suini e di uova;

— una volta all'anno la capacità di produzione di pollame;

— una volta al mese il numero di suini e di capi di pollame macellati e il numero di uova condizionate.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione